

R.G. n. 1028/2018

Cron. N. 3303/2018

Sentenza n. 1028/2018

Rep. N. 11



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Seconda Sezione Civile

in persona del G.O.T. Avv. Salvatore Caradonna ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 94000348 del
registro generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2012 posta in deliberazione all'udienza del
4 gennaio 2018 con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.

TRA

P. ... e D. ...
rappresentate e difese dagli Avv. Di Napoli
e Raffaele Di Biasi, in virtù di mandato a margine
dell'atto di citazione in opposizione a decreto
ingiuntivo

CONTRO

Banca

per essa

... rappresentata e

difesa dall'Avv. ... in virtù di

mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.

Ciò posto, giova ricordare che con atto di citazione notificato in data 19-21.09.2012, la sig.ra ... R. P. ... debitrice principale, e la sig.ra D. ... I. ... quale fideiubente, proponevano formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 85/12, emesso in data 25.05.2012 dal Tribunale di Foggia - Sezione distaccata di Trinitapoli, con il quale si ingiungeva loro il pagamento in solido della somma di € 56.590,26, rinveniente dal saldo debitore relativo al conto corrente n. (...), valuta al 10.04.2012, oltre interessi convenzionali come richiesti e spese liquidate.

A sostegno della proposta opposizione gli opposenti preliminarmente, eccepivano nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del

giudice adito essendo competente il Tribunale di Trani
- sezione distaccata di Canosa di Puglia.

Nel merito, poi, le opposenti deducevano che il saldo, così come richiesto dalla Banca, non era supportato da idonea prova scritta stante l'invalidità della certificazione ex art. 50 D. L.vo n. 385/1993 per mancata identificazione del soggetto che ne aveva apposto la sottoscrizione.

Inoltre, gli opposenti contestavano la validità del saldo debitore del conto corrente richiesto dalla Banca per i seguenti motivi: a) l'applicazione di interessi ultralegali mai validamente pattuiti; b) arbitraria applicazione di spese, commissione di massimo scoperto, addebiti e cd. differenza di giorni valuta con conseguente nullità o/o inefficacia delle clausole relative alle stesse commissioni e spese; c) l'applicazione di un tasso effettivo di gran lunga superiore a quello concordato; d) l'illegittima capitalizzazione degli interessi effettuari nel corso del rapporto; e) la nullità per difetto dell'accordo degli interessi effettivamente applicati dalla Banca ad usura e causa dei maggiori oneri non validamente pattuiti; f) l'illegittimità ed arbitrarietà della modifica delle condizioni contrattuali.

Infine, l'opponente richiedeva, in via riconvenzionale, la ripetizione ex art. 1033 c.c., delle somme pagate, a suo dire, indebitamente e quantificate in € 30.000,00 nonché la condanna della banca al risarcimento dei danni per i pregiudizi di carattere patrimoniale (pari ad € 50.000,00) e non patrimoniali (pari a € 20.000,00) patiti a causa della segnalazione delle stesse presso la Centrale Rischio della Banca d'Italia.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28 gennaio 2013 si costituiva in giudizio l'opposta, contestando integralmente l'atto d'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1) in via preliminare, dichiarare in relazione alle contestazioni sollevate e domande formulate, l'intervenuta decadenza e prescrizione sia ordinaria che specifica ai sensi dell'art. 6, parte II, sez. I, del contratto di c/c, dell'art. 1832 c.c., dell'art. 119 D. L.vo 01.09.1993 n° 285 e dell'art. 2948 c.c. per non avere controparte nei termini ma contestato gli estratti conto; dichiarare, altresì, l'intervenuta soluti retentio in relazione agli addebiti e pagamenti a qualsiasi titolo effettuati;



2)ancora in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva e la decadenza della fideiubente per i motivi rassegnati;

3)nel merito, rigettare l'opposizione nonché la richiesta di condanna al risarcimento danni ed alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.

Vinte le spese di lite, oltre R.S.G., CAP e IVA come per legge.

Va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale a provvedere sulla domanda proposta dalla opposta in sede monitoria, essendo competente il Tribunale di Trani come indicato dalle opposenti.

La competenza del Tribunale di Trani discende, nella fattispecie in esame, dalla pattuizione di un foro convenzionale ai sensi dell'art. 38 c.p.c.

Infatti, nella esibita lettera di apertura di conto corrente nonché nella "sintesi delle condizioni contrattuali più significative" in ordine al foro competente si legge che "per ogni controversia che potesse sorgere tra il correntista e la Banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca".



Analoga clausola è inserita nella lettera di fideiussione sottoscritta dalla sig.ra D. [redacted] I [redacted]

Orbene, nella fattispecie dedotta in giudizio la clausola derogativa di competenza è inserita automaticamente in ciascuno dei citati atti negoziali. Pertanto, considerato che l'opposta ha sede legale in Canosa di Puglia, in accoglimento della eccezione preliminare formulata dalle opponenti deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Foggia- disciolta Sezione distaccata di Trinitapoli ed emettere il decreto ingiuntivo oggetto d'opposizione essendo competente il Tribunale di Trani con conseguente declaratoria di nullità del decreto medesimo.

Resta assorbita ogni ulteriore questione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia - Seconda Sezione Civile, in persona del G.G.T., definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, così provvede:

- * dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Foggia risultando competente il Tribunale di Trani ed emettere il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e

conseguentemente dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 85/2012 emesso in data 25 maggio 2012 del Tribunale di Foggia- Sezione distaccata di Trinitapoli;

- * condanna l'opposta a rifondere alle opponenti le spese e compensi di causa che liquida in complessivi € 1.000,00 di cui € 353,43 per spese, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CNA ed IVA come per legge che distrae in favore degli Avv.ti i quali si sono dichiarati anticipatari.

Così deciso in Foggia, 10 aprile 2018

IL G.O.T.

Avv. Salvatore Caradonna



TRIBUNALE DI FOGGIA

es. 10/04/2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. S.S. ...

Mauro Beldier

